

REGOLAMENTO DIDATTICO

CONTENENTE LA NORMATIVA GENERALE SULLA DIDATTICA

Approvato dal MUR con D.D.G. n. 1006 del 14-06-2022

LABA FIRENZE

REGOLAMENTO DIDATTICO GENERALE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Titoli e corsi di studio
- Art. 3 - Crediti Formativi Accademici (CFA)
- Art. 5 - Regolamenti didattici dei corsi di studio
- Art. 6 - Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di Studio

TITOLO II - STRUTTURE DIDATTICHE, DI PRODUZIONE E DI RICERCA

- Art. 7 - Strutture didattiche

TITOLO III - CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI 1° LIVELLO

- Art. 8 - Corsi di Diploma accademico di 1° livello (CDA)
- Art. 8/1 - Ammissione
- Art. 8/2 - Conseguimento del Diploma di 1° livello

TITOLO IV - CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI 2° LIVELLO

- Art. 9 - Corsi di Diploma accademico di 2° livello (CDSA)
- Art. 9/1 - Ammissione
- Art. 9/2 - Conseguimento del Diploma di 2° livello

TITOLO V - ATTIVITA' DIDATTICHE E INTEGRATIVE

- Art. 10/1 - Attività di tirocinio post-diploma
- Art. 10/2 - Corsi e attività di perfezionamento all'estero
- Art. 10/3 - Attività culturali e integrative

TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

Capo I - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E VERIFICA

- Art. 11 - Programmazione didattica
- Art. 11/1 - Incompatibilità
- Art. 11/2 - Piano degli studi annuale
- Art. 11/3 - Piano degli studi individuale
- Art. 11/4 - Modalità di reclutamento dei docenti
- Art. 11/5 - Piano di utilizzo degli spazi e degli orari
- Art. 11/6 - Coordinamento delle attività didattiche

Capo II - ATTRIBUZIONE COMPITI DIDATTICI

- Art. 12 - Forme didattiche
- Art. 12/1 - Corsi d'insegnamento
- Art. 12/2 - Esercitazioni e laboratori didattici
- Art. 12/3 - Seminari
- Art. 12/4 - Tirocini
- Art. 12/5 - Compiti didattici dei docenti

Capo III - ACCERTAMENTO DELLA PREPARAZIONE DEGLI STUDENTI

- Art. 13 - Accertamento della preparazione degli studenti

- Art. 13/1 - Ammissione agli esami di profitto
- Art. 13/2 - Commissione degli esami di profitto
- Art. 13/3 - Ammissione ai corsi di studio
- Art. 13/4 - Accertamento della preparazione iniziale
- Art. 13/5 - Prova finale di Diploma

Capo IV - QUALITA' DELLA DIDATTICA

- Art. 14 - Attività di orientamento

Capo V - RESPONSABILITA' DIDATTICHE

- Art. 15 - Individuazione delle responsabilità

TITOLO VII - STUDENTI

Capo I - NORME GENERALI

- Art. 16 - Rapporto formativo
- Art. 17 - Immatricolazioni
- Art. 17/1 - Iscrizioni e libretti accademici personali
- Art. 17/2 - Immatricolazione in base a titolo di studio straniero
- Art. 17/3 - Iscrizione di Diplomatisti
- Art. 17/4 - Iscrizione a Corsi Singoli
- Art. 17/5 - Curricula e piani di studio individuali

Capo II - MOBILITA' STUDENTESCA ESTERNA E INTERNA

- Art. 18 - Trasferimento ad altre Accademie
- Art. 18/1 - Trasferimenti da altre Accademie

- Art. 18/2 - Passaggi di corso
- Art. 19 - Riconoscimento degli studi pregressi
- Art. 20 - Sospensione e interruzione temporanea degli studi
- Art. 20/1 - Rinuncia agli studi
- Art. 20/2 - Decadenza della qualifica di studente
- Art. 20/3 - Cessazione della qualifica di studente

Capo III - TITOLI ACCADEMICI

- Art. 21 - Rilascio dei Diplomi accademici
- Art. 21/1 - Riconoscimento di titoli accademici stranieri
- Art. 21/2 - Rilascio di titoli congiunti
- Art. 21/3 - Certificazioni dei titoli di studio

TITOLO VIII - DIRITTO ALLO STUDIO

- Art. 22 - Diritto allo studio
- Art. 23 - Studenti diversamente abili
- Art. 24 - Studenti con disturbi dell'apprendimento
- Art. 25 - Carriera Alias

TITOLO IX - COMUNICAZIONE

- Art. 26 - Comunicazione

TITOLO X - ENTRATA IN VIGORE, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

- Art. 27 - Entrata in vigore, modifiche ed integrazioni

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Finalità

1- Il presente Regolamento Didattico - di seguito denominato "Regolamento" - previsto dall'art. 10 del DPR 212/2005 che disciplina la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica a norma dell'art. 2 della Legge n. 508/1999, e contemplato dell'art.13 dello Statuto di autonomia della LABA FIRENZE S.r.l.

- a -Disciplina l'ordinamento dei corsi di studio svolti nell'Accademia per il conseguimento dei titoli accademici aventi valore legale di cui art. 4 della Legge 508/1999;
- b -Definisce l'ordinamento degli studi dei corsi di Diploma svolti dall'Accademia di cui all'art. 3 del DPR 212/2005;
- c -Detta i principi generali e fornisce le direttive dei corsi di studio svolti dall'Accademia in attuazione dell'art. 3 del DPR 212/2005;
- d -Disciplina la carriera accademica degli studenti.

Art. 2

Titoli e corsi di studio

1 - L'Accademia organizza, ai sensi dell'art. 3 del DPR 212/2005, i seguenti corsi diretti al conseguimento di titolo di studio avente valore legale:

- a -Corsi accademico di 1° livello (CDA)
- b -Corsi accademico di 2° livello (CDSA)
- c - Master di 1° livello
- d - Master di 2° livello

Pertanto, l'istituzione rilascia i seguenti titoli:

- a - Diploma accademico di 1° livello;
- b - Diploma accademico di 2° livello;
- c - Diploma di Master

2. L'Accademia può inoltre organizzare altri tipi di corsi, non in contrasto con la normativa vigente, che comportano il rilascio di un attestato di frequenza o partecipazione:

- a - Corsi di perfezionamento;
- b - Corsi di aggiornamento professionale;
- c - Corsi di preparazione agli esami di stato;
- d - Corsi di formazione, stage, seminari, workshops anche in collaborazione e scambio con altre istituzioni accademiche e universitarie, con enti ed istituzioni artistico-culturali e di servizio, in ambito nazionale ed internazionale;
- e - Corsi intensivi e di orientamento per studenti;
- f - Corsi liberi.

3 - Le iniziative didattiche di cui ai precedenti commi sono istituite, attivate e gestite secondo procedure previste dallo Statuto, dal presente Regolamento e, per quanto compatibili, dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

4 - Le iniziative didattiche sono deliberate dal Consiglio Accademico secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 3

Crediti Formativi Accademici (CFA)

1 - Gli ordinamenti didattici dei corsi e le attività didattiche dell'Accademia sono organizzati sulla base dei crediti Formativi Accademici, di seguito denominati CFA, quale misura dell'impegno di apprendimento dello studente.

2 - Per Credito Formativo Accademico s'intende la misura del lavoro di apprendimento, comprese le attività laboratoriali e lo studio individuale.

3 - I CFA corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto secondo le modalità sancite dall'art. 10, comma 4, lettera d, del DPR 212/2005.

4 - Ad ogni CFA corrispondono venticinque ore di lavoro per studente. Eventuali variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore, entro il limite del venti per cento, sono possibili a seguito di approvazione specificata nel Decreto Ministeriale di autorizzazione del corso.

5 - La quantità media di lavoro di apprendimento dello studente impegnato a tempo pieno negli studi accademici è convenzionalmente fissata in 60 CFA per anno, per un totale complessivo medio di circa 1500 con rapporto ore crediti fissato a 1/25 (un aumento o una diminuzione del 20% può essere prevista se specificata nel Decreto Ministeriale di autorizzazione del corso) ore di

lavoro.

La frazione di impegno orario complessivo che deve essere riservata alle lezioni frontali, alle attività di laboratorio o ad altre attività formative di tipo individuale, si assegna di norma secondo D.M., rispetto all'impegno di ciascun credito,

- il 30% alle lezioni teoriche,
- il 50% alle attività teorico-pratiche,
- il 100% alle attività di laboratorio.

6 - Nel rispetto della normativa vigente in materia, l'istituzione può riconoscere agli studenti che si iscrivano al Corso Triennale di Diploma Accademico di Primo Livello un massimo di 12 crediti per abilità e competenze professionali già acquisite, opportunamente documentate dagli stessi, che potranno influire esclusivamente sul computo dei crediti relativi alle attività integrative a scelta dello studente.

Per gli allievi che si iscrivano al Corso Biennale di Diploma Accademico di Secondo Livello, i 12 crediti potranno influire sull'intero piano formativo.

7 - È possibile riconoscere i crediti relativi alla conoscenza di una lingua dell'Unione Europea e di ulteriori conoscenze informatiche sulla base di certificazioni rilasciate da istituti riconosciuti o ufficialmente accreditati, eventualmente anche sulla base di apposite convenzioni con l'Accademia. Tale riconoscimento potrà dispensare l'allievo dal sostenere gli esami relativi alla conoscenza di lingue straniere e di competenze informatiche.

Art. 4

Ordinamenti didattici dei corsi di studio

1 - Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, definiti ai sensi dell'art. 5 del DPR 212/2005 determinano:

- a -La denominazione del corso di studio;
- b -La Scuola e il Dipartimento di appartenenza;
- c -Gli obiettivi formativi specifici del corso di studio;
- d -Il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
- e -Le regole di presentazione dei piani di studio individuali;
- f - I crediti assegnati a ciascuna attività formativa o a ciascun settore disciplinare relativi alla formazione di base, alle attività caratterizzanti e alle attività affini e integrative;
- g -le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- h -la preparazione iniziale richiesta agli studenti;
- i -dove necessario, le modalità di accertamento della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di Diploma di 1° e 2° livello anche ai fini della determinazione di eventuali obblighi formativi aggiuntivi nel caso la verifica non risulti positiva.

2 - In prima applicazione i corsi di 1° e 2° livello e di Master, salvo quanto previsto dal comma 5

dell'art. 5 del DPR 212/2005, sono istituiti nelle Scuole individuate nella tabella A di cui all'art. 7, comma 4 del presente Regolamento, in conformità ai criteri determinati dall'art. 9 del DPR 212/2005 e secondo quanto previsto dall'attuale modalità di autorizzazione ministeriale.

Art. 5

Regolamenti didattici dei corsi di studio

- 1 - Gli ordinamenti didattici dell'Accademia sono disciplinati dal presente Regolamento.
- 2 - I corsi di Diploma accademico di 1° e 2° livello, e comunque ogni iniziativa didattico-formativa, sono disciplinati da un Regolamento Didattico del Corso di studio che specifica gli aspetti organizzativi del Corso medesimo.
- 3 - Il Regolamento Didattico del Corso di studio è disposto dal Direttore dell'Accademia e dal Consiglio Accademico secondo lo Statuto di autonomia e, per quanto di competenza, dal Consiglio di Amministrazione.
- 4 - Il Regolamento Didattico del Corso di studio determina, nel rispetto della libertà d'insegnamento nonché dei diritti e dei doveri dei docenti e degli studenti, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative con le seguenti specificazioni per ciascun insegnamento o attività formativa:
 - il settore disciplinare di appartenenza dell'insegnamento;
 - il numero dei crediti formativi assegnati;
 - gli obiettivi formativi specifici;
 - l'eventuale articolazione in moduli;
 - le precondizioni di accesso nonché le eventuali propedeuticità;
 - la tipologia delle forme didattiche;
 - la tipologia delle verifiche di profitto degli studenti;
 - le regole sugli obblighi della frequenza.

Art. 6

Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di Studio

- 1 - L'Accademia può proporre attivazioni, disattivazioni o modifiche dei Corsi di studio, secondo le procedure previste dallo Statuto, dal presente regolamento e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
- 2 - La proposta di attivazione o di modifica di un corso di studi, redatta in conformità al successivo comma 4, viene approvata dal Consiglio Accademico ed entra in vigore tramite approvazione ministeriale.

3 - Il Consiglio di Amministrazione delibera, per quanto di sua competenza, in merito alle risorse da destinare al funzionamento dei Corsi.

4 - Un corso viene proposto sulla base di un progetto in cui siano specificati:

- a -La denominazione, gli obiettivi specifici e la durata del corso;
- b -Il profilo professionale alla cui formazione il corso è finalizzato;
- c -Le dimensioni della domanda studentesca potenziale;
- d -Il regolamento didattico del corso secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento;
- e -Il numero massimo di partecipanti previsto;
- f -Le modalità di accesso dei partecipanti;
- g -L'ammontare delle quote d'iscrizione previste;
- h -La sede di svolgimento del corso;
- i - Le competenze di docenza necessarie e quelle disponibili;
- j - Le risorse di personale, tecniche, edilizie ed economiche necessarie;
- l - Il piano di fattibilità. finanziario;
- m -Le risorse economiche disponibili;
- n -Il dipartimento o la scuola di riferimento del corso.

5 - Previa nulla osta ministeriale relativamente alle convenzioni che possano avere un impatto sugli ordinamenti didattici autorizzati dal Ministero, i Corsi di studi possono essere attivati anche mediante accordi tra diverse Scuole dell'Istituzione (Corsi di studi interscuole) o convenzioni tra diversi Atenei (Corsi di Studi interuniversitari). I regolamenti dei Corsi di studi interscuole e interuniversitari determinano le particolari norme organizzative che ne regolano il funzionamento sul piano della didattica e attribuiscono ad una tra le Scuole o ad uno tra gli Atenei convenzionati l'iscrizione degli studenti rilascio del titolo finale e in responsabilità amministrativa del Corso, salvo quanto diversamente previsto dagli accordi o dalle convenzioni, con finalità legate anche a rilascio di doppio titolo o titolo congiunto.

6 - Previa nulla osta ministeriale relativamente alle convenzioni che possano avere un impatto sugli ordinamenti didattici autorizzati dal Ministero, i Corsi di studio possono essere attivati dall'Accademia anche in collaborazione con istituzioni di pari livello nazionale ed internazionale, anche esterni, pubblici o privati nazionali e internazionali, con finalità legate anche a rilascio di doppio titolo o titolo congiunto.

7 - Il Consiglio Accademico, sentiti i coordinatori dei corsi di studio, verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi qualificanti di ciascun corso e la risposta che le proposte didattiche hanno ottenuto, e delibera in merito alla modifica o alla disattivazione dei corsi.

8 - In caso di disattivazione di un corso di studi, l'Accademia, oltre a garantire a tutti gli studenti iscritti a un corso di poter concludere il loro ciclo formativo, fa sì che questo avvenga nel rispetto dell'Indirizzo formativo al quale gli allievi sono iscritti.

TITOLO II

STRUTTURE DIDATTICHE, DI PRODUZIONE E DI RICERCA

Art.7

Strutture didattiche

1 - Le strutture didattiche, di produzione e di ricerca di cui si avvale l'Accademia sono le seguenti:

- a -i Dipartimenti;
- b -le Scuole, con le loro articolazioni in Corsi di Diploma di 1° livello, Diploma di 2° livello e Master;
- c -le Strutture didattiche speciali, comprese quelle che curano formazione integrativa e di perfezionamento di eccellenza.

2 - Ciascuna struttura didattica è rappresentata da un Coordinatore; nominato dal Direttore.

3 - Attraverso l'adozione di specifici Regolamenti, emanati con dispositivo del Direttore, consultato il Consiglio Accademico, per il funzionamento delle strutture didattiche potrà essere prevista, anche se non contemplata dallo Statuto dell'Accademia, l'istituzione di organi ristretti all'interno di ciascuna struttura, cui delegare alcune funzioni o demandare lo svolgimento di particolari attività.

4 - L'offerta formativa dell'Accademia, alla data di trascrizione del presente regolamento, è articolata nei corsi di vario livello afferente alle seguenti scuole e dipartimenti:

DIPARTIMENTO DI	SCUOLA DI	CORSO
PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE	PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L'IMPRESA	GRAPHIC DESIGN & MULTIMEDIA
		DESIGN
		INTERIOR DESIGN
		FASHION DESIGN
	CINEMA, FOTOGRAFIA, AUDIOVISIVO	FOTOGRAFIA
		REGIA
CINEMA E AUDIOVISIVI		
ARTI VISIVE	PITTURA	PITTURA

5 - I Corsi di studi istituiti presso le Scuole dell'Accademia sono quelli di cui agli allegati

ordinamentali didattici. Il funzionamento dei corsi è disciplinato dai relativi regolamenti.

6 - Le modifiche all'ordinamento delle strutture didattiche sono deliberate, nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto, dal Consiglio Accademico, sentiti i Coordinatori competenti.

7 - Corsi di studi interscuole ed interAccademia possono essere attivati in base ad appositi accordi e convenzioni, che ne disciplinano il funzionamento.

8 - L'Accademia assicura le attività di orientamento nelle forme e con le modalità di cui al successivo art.14.

9 - L'Accademia persegue l'accreditamento dei suoi Corsi di studi ed adotta un sistema di valutazione interno alle attività didattiche. Le funzioni di valutazione sono svolte da un organo, denominato "Nucleo di Valutazione", come previsto dello Statuto dell'Accademia.

TITOLO III

CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI 1° LIVELLO

Art. 8

Corsi di Diploma accademico di 1° livello (CDA)

1 - I Corsi di Diploma di 1° livello perseguono l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e tecniche artistico-culturali, nonché l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali, garantendo altresì i requisiti formativi per l'accesso a studi di 2° livello. Il percorso formativo previsto dai corsi di Diploma di 1° livello è di norma di durata triennale per un totale di 180 CFA.

Art. 8/1

Ammissione

1 - Per essere ammessi ad un Corso di Diploma di 1° livello occorre essere in possesso di un diploma di Scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero riconosciuto idoneo secondo le normative vigenti e gli accordi internazionali

2 - Per i corsi di diploma per i quali l'Accademia preveda una limitazione degli accessi, l'ammissione è subordinata ad una prova definita dal Regolamento di Corso.

3 - Lo studente deve essere in possesso o provvedere all'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale riguardante conoscenze di base definite dal Regolamento di corso.

4 - Il Regolamento Didattico di Corso definisce altresì le modalità di verifica del possesso della preparazione iniziale attraverso prove o altri strumenti di valutazione.

5 - Se la verifica non è positiva, la struttura didattica competente può indicare specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare entro il primo anno di corso.

6 - Le strutture didattiche competenti possono proporre attività formative propedeutiche ai fini del conseguimento di un'adeguata preparazione iniziale, anche in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria superiore.

Art. 8/2

Conseguimento del Diploma 1° livello

1 - Per conseguire il Diploma di 1° livello lo studente deve acquisire 180 CFA, comprensivi degli insegnamenti previsti dal piano di studio, delle altre attività formative e della prova finale secondo quanto definito dal presente Regolamento. Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve aver dimostrato le conoscenze di base della lingua inglese e di elementi di informatica, secondo modalità e per un numero di crediti definiti dagli ordinamenti didattici, e acquisiti attraverso il superamento di una prova.

2 - La prova finale, di cui al successivo art. 13/5-del presente Regolamento, finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso di Diploma, consiste nella presentazione, davanti ad una Commissione di almeno cinque docenti di:

- a -una produzione di carattere laboratoriale coordinata nell'ambito di una delle discipline caratterizzanti dello specifico corso di diploma della disciplina d'indirizzo dello specifico Corso di Diploma sotto la guida di un docente responsabile di progetto;
- b -un'elaborazione e conseguente esposizione di un saggio breve di carattere teorico in forma scritta o scrittografica sotto la guida di un relatore.

TITOLO IV

CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI 2° livello

Art. 9

Corsi di Diploma accademico di 2° livello (CDSA)

1 - I Corsi di Diploma di 2° livello perseguono l'obiettivo di assicurare allo studente una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche artistico-culturali per l'acquisizione di competenze disciplinari specifiche e per l'esercizio di attività di elevata qualificazione professionale.

2 - Il percorso formativo di un Corso di Diploma di 2° livello è di norma di durata biennale per un totale di CFA 120.

Art.9/1

Ammissione

1 - Per essere ammessi ad un Corso di Diploma di 2° livello occorre essere in possesso del Diploma accademico di 1° livello o di laurea corrispondente ai requisiti richiesti dal Corso di Diploma di 2° livello, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo secondo le normative vigenti e gli accordi internazionali.

2 - Per i corsi di Diploma di 2° livello per i quali l'Accademia preveda una limitazione degli accessi, le modalità di ammissione sono disciplinate da una prova di accesso definita dal Regolamento di Corso.

3 - Per i corsi di Diploma di 2° livello per i quali non sia previsto un numero programmato di accessi, occorre essere in possesso dei requisiti curriculari definiti dal regolamento.

4 - I regolamenti di ogni Corso di Diploma di 2° livello disciplineranno i requisiti richiesti per l'accesso, compresi eventuali debiti formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso.

5 - Per l'ammissione al Corso di Diploma di 2° livello, lo studente deve dimostrare il possesso di un'adeguata preparazione iniziale riguardante le conoscenze di base definite dalla struttura didattica competente, anche attraverso modalità di verifica da effettuarsi, ove necessario, attraverso prove o altri criteri di valutazione.

6 - Qualora lo studente abbia acquisito titolo di Diploma di 1° livello con riferimento ad un "curriculum" pienamente riconosciuto dalla struttura didattica competente ai fini dell'iscrizione al Corso di Diploma di 2° livello, non è richiesta alcuna verifica.

7 - La verifica è dovuta nel caso di studenti che abbiano acquisito il titolo di Diploma o di laurea con altri "curricula" e i cui crediti non siano completamente riconosciuti ai fini del Diploma Specialistico.

8 - La struttura didattica competente indica specifici obblighi formativi aggiuntivi se la verifica non è positiva, con l'indicazione di modalità e tempi compresi entro la 1° annualità.

Art. 9/2

Conseguimento del Diploma di 2° livello

1 - Per conseguire il Diploma di 2° livello lo studente deve aver acquisito 120 CFA. Tali CFA sono comprensivi degli insegnamenti previsti dal piano di studio, delle altre eventuali attività formative.

2 - La prova finale, di cui al successivo art. 13/5 del presente Regolamento, finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso di Diploma, consiste nella presentazione, davanti ad una Commissione di almeno cinque docenti di:

- a -una produzione di carattere laboratoriale coordinata nell'ambito di una delle discipline caratterizzanti dello specifico corso di diploma della disciplina d'indirizzo dello specifico Corso di Diploma sotto la guida di un docente responsabile di progetto;
- b -un'elaborazione e conseguente esposizione di un saggio breve di carattere teorico in forma scritta o scrittografica sotto la guida di un relatore.

TITOLO V

ATTIVITÀ DIDATTICHE E INTEGRATIVE

Art. 10/1

Attività di tirocinio post-diploma

1 - L'Accademia può attivare attività di tirocinio curricolari ed extra-curricolari post-diploma negli ambiti formativi di propria competenza.

Per lo svolgimento di dette attività le strutture didattiche dovranno definire:

- a -convenzioni indicando criteri e modalità e contenuti dei tirocini;
- b -criteri di determinazione dei periodi e delle sedi di svolgimento dei tirocini;
- e -obblighi di partecipazione ed adempimenti posti a carico del tirocinante nonché obblighi e adempimenti della struttura accademica ai fini del regolare svolgimento del tirocinio;

- d -rilascio dell'attestato di partecipazione;
- e -eventuali cause di invalidità del tirocinio.

Art. 10/2

Corsi e attività di perfezionamento all'estero

1 - L'Accademia organizza corsi di studio ed attività di perfezionamento presso istituzioni accademiche e universitarie estere, sulla base di specifici accordi di cooperazione internazionale. Un'apposita commissione, nominata dal Consiglio Accademico, valuterà la concessione di borse di studio a concorso per la frequenza a tali attività.

Art. 10/3

Attività culturali ed integrative

1 - L'Accademia organizza attività culturali di produzione e di ricerca nonché attività espositive ed editoriali finalizzate alla valorizzazione dell'istituzione.

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

Capo I - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E VERIFICA

Art. 11

Programmazione didattica

1 - Il Consiglio Accademico è l'organo preposto al piano di sviluppo triennale dell'attività didattico-culturale e scientifica, alla programmazione didattica annuale.

2 - Per la programmazione didattica annuale il Consiglio Accademico si avvale della collaborazione dei Dipartimenti, delle Scuole e dei Corsi, nonché del servizio di Tutorato e orientamento, che avanzano, ciascuno per le proprie competenze, entro i termini stabiliti dal Consiglio Accademico medesimo e, comunque, entro i tempi necessari all'avvio delle attività, motivate proposte in merito ai seguenti strumenti di programmazione:

- a - le integrazioni e le modifiche al piano degli studi devono essere effettuate nel rispetto dell'ordinamento approvato dal Ministero;
- b - piano di copertura degli insegnamenti;
- e - piano di utilizzo degli spazi e dei laboratori didattici e relativo orario;
- d - piano delle dotazioni strumentali e dei materiali didattici necessari allo svolgimento delle attività formative;
- e - piano delle prove di accesso, delle verifiche d'esame e delle prove finali.

3 - Gli strumenti di programmazione didattica annuale possono essere aggiornati dal Consiglio Accademico in corso d'anno in caso di situazioni non prevedibili all'atto della loro approvazione.

Art. 11/1

Incompatibilità

1 - L'incarico di responsabile di una struttura didattica è, in linea di principio, incompatibile con altri incarichi di responsabile di altre strutture didattiche. Le eccezioni che si rendessero necessarie per i Dipartimenti o le Scuole con esiguo numero di docenti verranno sottoposte all'approvazione del Consiglio Accademico.

Art. 11/2

Piano degli studi annuale

1 - Il piano degli studi annuale determina le modalità organizzative di svolgimento dei corsi di studio, con particolare riguardo alla distribuzione degli insegnamenti e al calendario didattico.

Art. 11/3

Piano degli studi individuale

1 - I piani di studio dell'Accademia sono sempre generali e realizzati su base annuale. Tuttavia, qualora all'allievo vengano riconosciuti dei CFA progressivi, lo stesso potrà richiedere un piano di studio individuale sulla base del riconoscimento dei CFA acquisiti in percorsi accademici e/o universitari o altre attività ritenute idonee dall'Accademia.

Art. 11/4

Modalità di reclutamento dei docenti

1- Su richiesta del Direttore e ogni qual volta si necessiti di attivare nuove discipline o sostituire docenti sono previsti bandi di concorso che vengono pubblicati nella sezione "bacheca" del sito dell'Accademia.

2- Il Direttore, al fine di garantire il corretto svolgimento dei corsi, ha la facoltà di reclutare i docenti

attingendo dalle candidature spontanee o da vari portali dedicati al reclutamento, quando non vi sono i tempi tecnici per l'attivazione di un bando.

Art. 11/5

Piano di utilizzo degli spazi e degli orari

1 - Il piano di utilizzo degli spazi e degli orari definisce la disponibilità degli spazi da destinarsi alle attività didattiche e di studio nonché i rispettivi orari di utilizzo.

2 - Il piano individua per ciascun insegnamento attivato la denominazione esatta della disciplina, il nome del docente, l'orario e l'aula, il giorno di inizio e di conclusione delle lezioni. Per ogni docente sarà indicata la sede di ricevimento degli studenti e su disponibilità del docente l'indirizzo di posta elettronica.

Art. 11/6

Coordinamento delle attività didattiche

1 - Ferma restando la libertà di docenza sancita dallo Statuto, le attività didattiche vengono coordinate in termini di programmi d'insegnamento, di organizzazione dei percorsi formativi, di utilizzazione delle risorse, di calendarizzazione delle attività.

2 - Il coordinamento delle attività dei corsi di studio attivati dalle varie strutture didattiche compete al Consiglio Accademico di concerto con i responsabili delle diverse strutture didattiche.

Capo II - ATTRIBUZIONE COMPITI DIDATTICI

Art. 12

Forme didattiche

1 - Le attività didattiche svolte dall'Accademia possono assumere tutte le forme consentite dalla normativa vigente nonché le forme didattiche di tipo sperimentale ritenute opportune dal singolo docente in attuazione della sperimentazione didattica prevista.

2 - In ogni caso, gli insegnamenti debbono essere impartiti sotto forma di lezioni e/o di esercitazioni laboratoriali, di moduli e di altre forme didattiche nel rispetto dei vincoli definiti dagli ordinamenti didattici e dai Regolamenti didattici dei corsi di studio.

Art. 12/1

Corsi d'insegnamento

1 - I corsi ufficiali d'insegnamento, di base, caratterizzanti, affini e integrativi, vengono organizzati dalle strutture didattiche competenti nel rispetto dei criteri e requisiti stabiliti dal DPR 212/05 e dalla successiva decretazione in materia.

2 - Le discipline che costituiscono i corsi d'insegnamento possono essere di durata pluriennale o annuale. Le discipline di durata pluriennale comportano programmi diversi per ogni annualità.

3 - Le discipline possono articolarsi in moduli corrispondenti ad argomenti chiaramente individuabili all'interno del programma d'insegnamento. I moduli possono costituire corsi integrati.

Art. 12/2

Esercitazioni e laboratori didattici

1 - Le esercitazioni consistono in attività con le quali si sviluppino esemplificazioni ed applicazioni di principi e metodi presentati con lo scopo di chiarire i contenuti delle lezioni.

2 - Le attività di laboratorio sono attività formative strettamente connesse ed integrate alla disciplina di riferimento. Esse vengono svolte dallo studente dietro la diretta supervisione del docente o del tutor didattico.

3 - A motivo dell'alto livello di operatività degli insegnamenti artistici, le esercitazioni e laboratori didattici possono assumere valenza autonoma, rappresentando momenti ulteriori e necessari di formazione dello studente a cura del docente.

Art. 12/3

Seminari

1 - Il seminario è un'attività formativa consistente nella partecipazione dello studente ad incontri in cui siano presentati, discussi ed approfonditi temi oggetto degli insegnamenti, sotto la supervisione di un docente o della Direzione.

2 - I seminari di approfondimento possono prevedere per l'allievo l'assegnazione di CFA afferenti ad attività a scelta. Il riconoscimento di CFA è prevedibile anche per attività seguite dall'allievo esternamente all'Istituzione, purché riconosciute idonee dall'Accademia.

Art. 12/4

Tirocini

- 1 - Il tirocinio consiste in un periodo di inserimento operativo dello studente in una struttura progettuale di ricerca, produttiva o professionale esterna alla struttura didattica dell'Accademia, con il fine di apprendere le modalità di applicazione di principi e contenuti oggetto d'insegnamento.
- 2 - La durata del tirocinio è proporzionata alle esigenze di apprendimento di un particolare argomento oggetto dell'insegnamento o delle finalità formative del corso di studio.
- 3 - Le attività di tirocinio presso strutture esterne richiedono la previa stipula di apposita convenzione in cui vengono precisati gli obiettivi del tirocinio, i tempi e le modalità di svolgimento dello stesso, le competenze del soggetto ospitante e gli oneri del soggetto promotore.
- 4 - La convenzione è approvata, su proposta della struttura didattica competente, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.
- 5 - Per le attività tirociniali, è prevista l'assegnazione di CFA afferenti alle "attività a scelta dello studente".

Art. 12/5

Obblighi didattici dei docenti

- 1 - I compiti didattici dei docenti consistono in:

- a - lezioni, esercitazioni, laboratori e altre attività integrative delle lezioni;
- b - assistenza individuale agli studenti e revisione dei progetti;
- c - accertamento del profitto degli studenti;
- d - attività di tutorato e di orientamento;
- e - assolvimento dei compiti organizzativi interni
- f - partecipazione agli organi collegiali delle strutture didattiche e dei corsi di studio.

- 2 - Alla luce del profilo professionale dei docenti dell'Accademia e degli obblighi connessi alla funzione docente, tutti i docenti sono tenuti a svolgere ogni insegnamento loro attribuito sotto forma sia di lezioni frontali, sia di esercitazioni seminariali, di laboratorio, di produzione e di ricerca per il numero di ore previsto dal piano di studio. I docenti sono tenuti a svolgere personalmente le lezioni loro affidate. Potranno altresì invitare esperti su argomenti specifici da svolgere alla loro presenza, previa comunicazione al responsabile della struttura didattica di riferimento. Nel caso di inviti ad esperti che comportino oneri è necessario chiedere autorizzazione ai responsabili delle strutture didattiche di riferimento.

3 - I docenti sono altresì tenuti ad assicurare un numero di ore di ricevimento degli studenti

4 - Per ogni insegnamento o modulo deve essere tenuto, a cura del docente, un registro, vidimato dal Direttore, delle attività didattiche svolte. In esso vengono annotati, volta per volta, gli allievi presenti, gli argomenti delle lezioni, delle esercitazioni, delle attività di laboratorio e dei seminari con relativa firma del docente.

5 - Il registro, che fa fede ai fini del computo del monte orario del singolo docente, deve essere consegnato alla Direzione entro quindici giorni successivi alla conclusione dei corsi. Ogni docente è tenuto altresì ad esibire il registro, su richiesta del Direttore, anche durante lo svolgimento dei corsi.

Capo III - ACCERTAMENTO DELLA PREPARAZIONE DEGLI STUDENTI

Art. 13

Accertamento della preparazione degli studenti

1 - L'accertamento della preparazione di base degli studenti avviene con i seguenti strumenti:

- a - colloquio conoscitivo;
- b - prove di accertamento della preparazione iniziale;
- c - prove di profitto, distinte in prove di valutazione intermedia (revisioni) ed esami di profitto;
- d - prove finali.

-2- L'accertamento del profitto individuale dello studente viene espresso, a seguito di opportune prove, mediante una votazione in trentesimi. Gli esami finali di profitto di ogni corso sono ordinati in modo da accertare la preparazione del candidato nella disciplina su cui verte l'esame. L'accertamento viene effettuato valutando lo svolgimento dell'esame conclusivo con gli esiti delle eventuali prove di valutazione intermedia (revisioni) previste.

3 - L'accertamento del profitto è attuato sulla base di un piano di prove d'esame per i corsi di 1° e di 2° livello che deve prevedere almeno tre sessioni distribuite nel corso dell'A.A. approvate dal Consiglio Accademico. Le sessioni debbono indicare la data d'inizio e di conclusione degli appelli e vengono comunicate ufficialmente almeno trenta giorni prima del loro svolgimento. Di norma, le sessioni d'esame sono: sessione estiva (giugno-luglio); sessione autunnale (settembre-ottobre) sessione invernale (febbraio-marzo) e debbono concludersi entro il 30 aprile dell'A.A. successivo. Sessioni straordinarie possono essere autorizzate di volta in volta dal Consiglio Accademico. Per ciascuna sessione è previsto almeno un appello di ogni disciplina.

4 - L'esame finale di profitto deve svolgersi all'interno di ogni sessione e non può, in ogni caso, essere effettuato durante lo svolgimento delle lezioni del relativo insegnamento.

5- La sessione degli esami finali di profitto ha inizio almeno sette giorni dopo la conclusione o tre giorni dopo la sospensione dell'ordinaria attività didattica.

6 - Per insegnamenti a elevato numero di iscritti il Consiglio Accademico può autorizzare lo svolgimento di pre-appelli dietro motivata richiesta del responsabile della struttura didattica di riferimento. I pre--appelli devono comunque rientrare all'interno della sessione degli esami di profitto che potrà, in tal caso, essere anticipata.

7 - Gli esami finali di profitto sono pubblici e pubblica è la comunicazione del voto finale.

8 - L'esame finale di profitto s'intende superato quando lo studente consegue una votazione minima di almeno 18/30. Ove consegua il voto massimo (30/30) può essere concessa la lode.

Art. 13/1

Ammissione agli esami di profitto

1 - Per essere ammesso agli esami finali di profitto lo studente deve:

- a -essere in regola con l'iscrizione al corso di studio tramite il pagamento delle relative tasse e dei relativi contributi;
- b -aver partecipato almeno all'80% delle ore di lezione di ogni singolo corso per il quale si intende sostenere l'esame di profitto (eventuali deroghe alla frequenza potranno essere consentite nel rispetto della normativa in materia di diritto allo studio)

2 - Non è consentito ripetere un esame finale di profitto già sostenuto con esito positivo.

3 - Lo studente può sostenere, nel corso dell'A.A., tutti gli esami finali di profitto relativi agli insegnamenti del proprio curriculum e del piano di studi individuale, nel rispetto delle eventuali propedeuticità e degli eventuali vincoli definiti dalla struttura didattica competente.

4 - Lo studente non può sostenere esami finali di profitto relativi a corsi che non siano attivati nell'A.A. di svolgimento, salvo che si tratti di esami rientranti nel proprio curriculum o nel piano di studi individuale e/o di cui sia in difetto. In tal caso, lo studente ha diritto alla nomina di apposita commissione d'esame.

5 - Lo studente che in un esame finale di profitto non ottenga la votazione minima di 18/30, o si ritiri, potrà ripetere l'esame nell'appello immediatamente successivo.

Art. 13/2

Commissione degli esami di profitto

1 - Gli esami finali di profitto di ogni disciplina vengono sostenuti davanti ad una commissione di valutazione composta almeno da tre docenti, tra cui il docente responsabile della disciplina in qualità di presidente, designato dal Direttore dell'Accademia.

2. In caso di prove d'esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati i docenti titolari degli insegnamenti o moduli partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente.

3 - I lavori della Commissione si svolgono sotto la responsabilità del Presidente. La valutazione finale deve essere collegiale.

4 - La verbalizzazione dell'esito dell'esame finale di profitto è effettuata dal Presidente della Commissione che la sottoscrive. Lo studente ne prende atto sottoscrivendola a sua volta.

5 - La valutazione conclusiva dell'esame di profitto viene trascritta sia sul verbale che sul libretto personale dello studente.

Art. 13/3

Ammissione ai corsi di studio

1 - Per accedere ai corsi di studio della Accademia è necessario aver conseguito un diploma di maturità (o di un titolo equipollente) per i corsi Accademici di 1° livello; un diploma accademico di 1° livello o una laurea di 1° livello (o di un titolo equipollente) per accedere ai corsi accademici di 2° livello o ai Master di 1° livello; una diploma accademico di 2° livello o una laurea di 2° livello (o di un titolo equipollente) per accedere ai Master di 2° livello.

2 - Ai fini del miglioramento dell'offerta formativa e della qualità degli studi anche tramite la corrispondenza tra numero degli studenti iscritti e numero dei posti disponibili in termini di dotazione di spazi, di attrezzature e di personale docente e non docente, il numero massimo di iscrizioni per corso viene deliberato annualmente dal Consiglio Accademico, sulla base delle relazioni tecniche, predisposte dalle strutture didattiche competenti, che evidenzieranno i seguenti elementi:

- a -disponibilità dei docenti;
- b -disponibilità di aule e laboratori;
- c -monitoraggio delle immatricolazioni negli ultimi cinque anni;
- d -monitoraggio dei diplomi rilasciati negli ultimi cinque anni;

3 - Le procedure delle prove di accesso ai corsi di studio che prevedono un numero massimo di posti disponibili sono disciplinate dalle strutture didattiche competenti. Tali procedure sono pubblicate nel Manifesto degli Studi. Le strutture didattiche competenti possono stabilire contingenti di candidati esentati dall'eventuale prova di accesso in base al possesso di determinati requisiti. I risultati di ammissione sono pubblicati all'Albo dell'Istituto e tale pubblicazione ha valore formale di comunicazione agli interessati dell'esito dell'ammissione.

Art. 13/4

Accertamento della preparazione iniziale

1 - I Regolamenti Didattici dei singoli corsi di studio definiscono i requisiti per l'ammissione ai corsi, consistenti nelle conoscenze ed abilità che gli studenti debbono possedere per garantire un normale percorso di studi, ed individuano altresì i titoli di studio rilasciati dal sistema scolastico per i quali siano necessarie opportune prove per l'accertamento della preparazione iniziale e per la determinazione di eventuali obblighi formativi.

Art. 13/5

Prova finale di Diploma

1 – Una volta conseguiti i crediti formativi relativi agli esami di profitto, alle attività a scelta libera dello studente, etc., l'allievo potrà fare richiesta di tesi finale per il conseguimento di diploma.

2- La prova finale del Diploma di 1° e 2° livello deve essere discussa davanti ad apposita commissione giudicatrice formata da almeno cinque docenti.

3- Il regolamento dettagliato di svolgimento delle tesi, completo delle norme redazionali e delle regole di elaborazione progettuale, è approvato dal Consiglio Accademico e pubblicato nelle apposite sezioni web dedicate agli studenti.

Capo IV – QUALITÀ' DELLA DIDATTICA

Art. 14

Attività di orientamento

1 - L'attività di orientamento si svolge in entrata, in modo da garantire allo studente una scelta ragionata e consapevole del corso di studio corrispondente all'interesse e alla vocazione

dell'utente, e in uscita, in modo da fornire ai Diplomati, per quanto possibile, un utile inserimento nelle attività professionali sul territorio.

2 - L'attività di orientamento viene svolta sulla base di un piano annuale di orientamento predisposto da uno specifico servizio di orientamento e tutorato attivato dall'Accademia. Il servizio viene realizzato da un apposito gruppo di lavoro coordinato da un responsabile designato dal Consiglio Accademico. Il piano viene attuato in entrata con la collaborazione degli istituti di istruzione secondaria di 2° grado e, in uscita, con attività di tirocinio e stages presso Istituti e aziende attinenti agli ambiti d'interesse dell'Accademia, previa stipula di convenzioni.

3 - L'Accademia organizza altresì attività di tutorato dirette a:

- a -contribuire all'orientamento degli studenti nel corso degli studi;
- b -migliorare la qualità delle condizioni di studio e di apprendimento;
- c -favorire la riduzione degli abbandoni, della durata media degli studi e il numero dei fuori corso, migliorando, nell'insieme, le caratteristiche qualitative della didattica;
- d -rimuovere gli ostacoli ad una proficua attività di studio e ad un'attiva partecipazione ai processi formativi accademici.

Capo V - RESPONSABILITA' DIDATTICHE

Art. 15

Individuazione delle responsabilità

1 - Le attività didattiche, formative ed integrative sono programmate, organizzate e gestite da strutture, organi e soggetti su cui ricade la responsabilità di un'efficace attuazione dei fini istituzionali dell'Accademia.

2 - Le responsabilità sono attribuite:

- a -al Consiglio Accademico, per la programmazione ed il coordinamento delle iniziative didattiche;
- b -ai Dipartimenti, Scuole e Corsi di studio;
- c -ai docenti per lo svolgimento delle attività d'insegnamento nei limiti delle disposizioni e dei programmi delle strutture didattiche competenti.

TITOLO VII

STUDENTI

Capo I - NORME GENERALI

Art. 16

Rapporto formativo

- 1 - Con l'iscrizione lo studente s'impegna a versare tasse, contributi ed indennità previste per l'intero anno accademico, a seguire lezioni ed insegnamenti, a partecipare alle attività formative e laboratoriali previste, ad assolvere eventuali debiti formativi dipendenti da una non adeguata preparazione d'accesso, a superare le prove di accertamento del profitto per il numero di crediti previsti dal piano annuale degli insegnamenti. Assume altresì l'impegno ad osservare regolamenti e le disposizioni interne dell'Accademia.
- 2 - L'iscrizione ai corsi di Diploma di 1° e 2° livello si può ottenere solo in qualità di studente.
- 3 - Sono altresì equiparati agli studenti iscritti gli studenti ospiti nell'ambito di programmi di scambi internazionali.
- 4 - Gli studenti equiparati di cui al precedente comma 3 sono esclusi dall'elettorato passivo per la designazione dei rappresentanti negli organi accademici.
- 5 - La contemporanea iscrizione a più corsi di Diploma e la contemporanea iscrizione a corsi di Diploma di diverso livello sono subordinate alle disposizioni di legge.
- 6 - Lo studente può essere iscritto ad un determinato Corso di Diploma di 1° o 2° livello, di Diploma Specialistico o di Master in qualità di "studente regolare" ovvero di "studente fuori corso". Lo studente è iscritto come "regolare" a un determinato anno di corso quando gli anni di carriera accademica non superano gli anni della durata ordinaria del corso. Lo studente è considerato "fuori corso" quando non abbia ultimato frequenza e gli esami di profitto e non abbia acquisito i crediti necessari al conseguimento del titolo entro la durata ordinaria del corso di studi.

Art. 17

Immatricolazioni

- 1 - Le domande di immatricolazione ai corsi di Diploma di 1° e 2° livello e Master, sono indirizzate al Direttore dell'Accademia e debbono contenere generalità complete.

2 - La domanda di immatricolazione deve essere presentata entro i termini stabiliti annualmente dal Consiglio Accademico e pubblicati. Il Direttore può accogliere, per gravi e giustificati motivi, domande di immatricolazione presentate in ritardo.

Art. 17/1

Iscrizioni e libretti accademici personali

1 - Negli anni accademici successivi a quelli di immatricolazione, lo studente rinnova l'iscrizione al corso di studio mediante presentazione di specifica modulistica ed il versamento entro il termine stabilito.

2 - Il rinnovo dell'iscrizione effettuato oltre il termine di scadenza di cui al precedente comma deve essere autorizzato dal Direttore dell'Accademia.

3 - Lo studente che ha ottenuto l'immatricolazione, o l'iscrizione ad anni accademici successivi a quelli d'immatricolazione non ha diritto in nessun caso alla restituzione di tasse, contributi ed indennità versate, salvo nei casi previsti dalla normativa vigente.

4 - Allo studente immatricolato è rilasciato un libretto accademico personale valido per tutta la durata della sua permanenza in Accademia in qualità di studente ed efficace come:

- a - documento di riconoscimento all'interno dell'Accademia e nei rapporti con le strutture e gli uffici del diritto allo studio;
- b - documento contenente il percorso didattico dello studente;
- c - documento comprovante l'iscrizione all'Accademia.

5 - Il libretto accademico personale non è invece valido come documento comprovante gli esami sostenuti.

6 - Ai soli fini di riconoscimento o di accesso ai servizi accademici può essere rilasciato un tesserino o una carta magnetica.

7 - Lo studente che non abbia ottenuto l'immatricolazione, o l'iscrizione ad anni accademici successivi, non può compiere alcun atto di carriera accademica.

8 - Gli atti di carriera accademica compiuti in difetto di immatricolazione, o iscrizione, sono nulli.

Art. 17/2

Immatricolazione in base a titolo di studio straniero

1 - L'Accademia applica le disposizioni generali sull'ammissione ai corsi accademici dei cittadini stranieri e dei cittadini italiani in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti, nonché le disposizioni applicative periodicamente emanate dal MUR.

2 - La domanda di immatricolazione dello studente in possesso di titolo di studio straniero è accolta alle seguenti condizioni:

- a - che dalla documentazione pervenuta e dalla dichiarazione di valore del titolo di studio straniero resa dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per il territorio risulti che il titolo di studio conseguito consenta l'accesso, presso le Accademie del paese di provenienza, al corso di studi corrispondente a quello che lo studente ha scelto di frequentare in Accademia; ovvero, qualora tale corso non esista, ad un corso di studi affine o appartenente ad area disciplinare analoga a quella cui appartiene il corso accademico prescelto. In quest'ultimo caso, allo studente potranno essere assegnati debiti formativi propedeutici da assolvere;
- b - che il titolo di studio straniero sia stato conseguito al termine di un periodo di scolarità la cui durata corrisponda a quella minima prevista dalle disposizioni ministeriali in vigore ai fini dell'ammissione agli studi accademici.

Art. 17/3

Iscrizione di Diplomati

1 - I Diplomati di 1° e 2° livello possono chiedere iscrizione ad altro Corso di Diploma di 1° e 2° livello. Il Consiglio Accademico procede al riconoscimento dei crediti e/o debiti pregressi.

2 - La domanda deve essere presentata secondo i tempi previsti per le iscrizioni ordinarie

3 - Non è consentita l'iscrizione ad un corso per il conseguimento di un titolo identico per norme, durata e indirizzo a quello già posseduto, neppure nel caso in cui si tratti di curriculum di studi diverso da quello seguito per il conseguimento del titolo accademico posseduto.

4 - Salvo diversa disposizione della struttura didattica competente, i diplomati non sono soggetti alle prove di ammissione previste se non per le discipline d'indirizzo.

Art. 17/4

Iscrizione a Corsi Singoli

- 1 - Nel caso di particolari convenzioni con altre istituzioni accademiche e/o universitarie internazionali sono ammesse iscrizioni a corsi singoli fino ad un max. di 5 per anno accademico. La domanda deve essere presentata dagli interessati entro i termini previsti per le iscrizioni ordinarie.
- 2 - Gli iscritti a corsi singoli possono ottenere un certificato degli studi compiuti con l'indicazione degli esami sostenuti e dei CFA acquisiti.
- 3 - L'iscrizione ai singoli corsi comporta il pagamento di tasse e contributi stabiliti dal Consiglio di amministrazione.
- 4 - È possibile l'iscrizione a singoli corsi come uditori. Una tassa, stabilita dal Consiglio di Amministrazione, darà diritto alla frequenza dei corsi previa verifica del numero degli iscritti del corso scelto.

Art. 17/5

Curricula e piani di studio individuali

- 1 - L'ordinamento didattico di corso di studio può prevedere opportune modifiche del percorso formativo costituenti i "curricula".

Capo II - MOBILITA' STUDENTESCA ESTERNA E INTERNA

Art. 18

Trasferimento ad altre Accademie

- 1 - Lo studente può trasferirsi ad altra Accademia presentando domanda al Direttore didattico, entro il 31 dicembre di ogni anno accademico, purché l'istanza sia accompagnata, ove richiesto dall'Accademia di destinazione, da documento comprovante la disponibilità dell'Accademia ospitante ad accogliere la domanda.
- 2 - A decorrere dalla data dell'accoglimento del trasferimento ad altra Accademia lo studente interrompe la carriera accademica presso LABA Firenze, salvo che non abbia ritirato l'istanza prima dell'inoltro del foglio di trasferimento.
L'accettazione del trasferimento ad altra Accademia non comporta alcun rimborso di tasse,

contributi e indennità versate dallo studente.

Lo studente trasferito ad altra Accademia porta con sé il curriculum accademico svolto, con relativi esami di profitto sostenuti e CFA acquisiti.

Art. 18/1

Trasferimenti da altre Accademie

1 - La domanda di trasferimento da altra Accademia, indirizzata al Direttore deve pervenire all'Accademia entro il 31 dicembre di ogni anno accademico.

2 - Alla domanda di trasferimento deve essere allegato il curriculum scolastico svolto, con relativi esami sostenuti e CFA acquisiti.

3 - Dovrà inoltre risultare allegato alla domanda, a cura degli organismi direttivi, dettagliato programma per ogni singola disciplina seguita, corredato dal monte orario di insegnamento.

4 - Il Consiglio Accademico, che ha facoltà di nominare un'apposita commissione, delibera il riconoscimento degli studi svolti presso l'Istituzione di provenienza, con l'indicazione di:

- a - eventuali debiti formativi e percorsi integrativi o propedeuticità allorquando si riscontrino elementi di non congruità tra curricula pregressi e piani di studio attivi presso la LABA Firenze.
- b - eventuali crediti formativi allorquando si riscontrino eccedenze fra curricula pregressi e piani di studio attivati dalla LABA Firenze.

5 - Gli studenti che richiedono il trasferimento da altre Istituzioni debbono comunque essere in possesso del titolo di studi richiesto per l'accesso ai diversi indirizzi.

6 - I crediti formativi vengono conformati ai CFA della LABA Firenze.

Art. 18/2

Passaggi di corso

1 - È consentito allo studente il passaggio da un indirizzo di studio ad un altro del medesimo livello, previa domanda inoltrata al Direttore dell'Accademia entro il 10 dicembre di ogni anno e comunque subordinata ai posti disponibili nell'indirizzo richiesto.

2 - Il passaggio da un indirizzo all'altro è consentito solo in senso orizzontale. I CFA acquisiti vengono riconosciuti ai fini del nuovo indirizzo didattico scelto solo se in esso previsti, fermo restando l'obbligo dello studente di assolvere tutti gli insegnamenti, di base e caratterizzanti, per l'intera durata del nuovo indirizzo. I Regolamenti didattici dei singoli corsi di studio possono

subordinare, in casi specifici, il trasferimento al superamento di una prova di ammissione e regoleranno nello specifico eventuali modifiche al presente articolo.

3 - Meccanismi di passaggio e prove di ammissione saranno recepite nel Manifesto degli Studi e comunque condizionati al numero di eventuali posti disponibili.

Art. 19

Riconoscimento degli studi pregressi

1 - È consentita la presentazione di apposita istanza di riconoscimento degli studi pregressi allo studente che si trova in una delle seguenti condizioni:

- a - in possesso di titolo accademico o universitario;
- b - in possesso di titoli accademici conseguiti all'estero;
- c - in possesso di titoli equipollenti agli studi universitari o accademici.

2 - L'eventuale riconoscimento deve avvenire mediante:

- a - presentazione della certificazione ufficiale del titolo conseguito con l'indicazione degli esami di profitto sostenuti;
- b - presentazione dei programmi didattici di ogni disciplina oggetto di esame di profitto;
- c - presentazione della certificazione ufficiale dell'istituzione equipollente di provenienza.

3 - Il riconoscimento può avvenire mediante:

- a - la convalida totale o parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività didattico--formative eguali o affini a quelle previste dai piani di studio dell'Accademia, con il riconoscimento della votazione riportata nei relativi esami di profitto;
- b - la convalida parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività didattico-formative, senza convalida dell'esame di profitto conseguito, con l'obbligo di completare gli insegnamenti per le parti mancanti e sostenere i relativi esami di profitto sostitutivi della votazione precedentemente conseguita.

4 - Esami e crediti formativi conseguiti in attività Erasmus e in scambi internazionali oggetto di convenzione vengono riconosciuti interamente ed entrano a far parte del curriculum accademico dello studente.

Art. 20

Sospensione e interruzione temporanea degli studi

1 - Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni per iscriversi e frequentare corsi di studio presso Accademie straniere ovvero nel caso di ammissione ad altro corso di Specializzazione o di Dottorato di ricerca.

2 - Lo studente ha, inoltre, la facoltà di sospendere gli studi per l'intero anno accademico nel caso di maternità, ricovero ospedaliero superiore a quattro mesi continuativi o in caso di gravi cause documentate e dimostrabili. Nel periodo di sospensione degli studi lo studente non ha obbligo di versamento di tasse e contributi accademici e non può sostenere alcun tipo di esame di profitto.

3 - Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2, lo studente ha facoltà di interrompere gli studi. Qualora intenda esercitare successivamente i diritti derivanti dalla condizione di studente deve presentarti domanda al Direttore dell'Accademia allegando:

- a -curriculum accademico svolto;
- b -versamento di una quota di tasse e contributi, stabilita dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, per ogni annualità di interruzione di studi;
- c -versamento di tasse, contributi ed oneri dovuti per l'anno accademico in cui viene presentata la domanda qualora l'interruzione degli studi superi i tre anni
l'amministrazione dell'Accademia potrà definire una somma di rientro forfetaria.

Art. 20/1

Rinuncia agli studi

1 - Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento agli studi accademici intrapresi ed immatricolarsi ex novo al medesimo o ad altro corso.

2 - La rinuncia agli studi ha carattere irrevocabile e deve essere manifestata per le vie formali in modo esplicito, senza condizioni o clausole limitative e comunque non prevede alcun rimborso di somme versate.

3 - Lo studente che abbia rinunciato agli studi può ottenere le certificazioni relative alla carriera accademica percorsa con la specificazione formale dell'inefficacia della carriera a seguito della rinuncia.

Art. 20/2

Decadenza della qualifica di studente

1 - Lo studente che non abbia rinnovato l'iscrizione al corso di studi accademici per cinque anni

decade dalla qualifica di studente.

2 - Decade dalla qualifica di studente anche lo studente che, pur avendo regolarmente rinnovato l'iscrizione al corso di studi in qualità di studente fuori corso, non abbia tuttavia superato esami di profitto per l'anno in corso.

3 - Lo studente decaduto ha comunque diritto al rilascio di certificazioni attestanti gli atti della carriera accademica compiuti. Tali certificazioni debbono contenere l'informazione sulla decadenza nella quale è in corso lo studente.

4 - Lo studente decaduto può immatricolarsi ex novo ai corsi accademici, previo superamento delle prove di ammissione, ove previste, e senza l'obbligo di pagamento di tasse e contributi arretrati.

5 - La decadenza non si applica allo studente che abbia superato tutti gli esami di profitto e sia in debito unicamente della prova finale di Diploma; in questo caso lo studente dovrà regolarizzare la sua posizione con il versamento di tasse e contributi arretrati.

Art. 20/3

Cessazione della qualifica di studente

1 - La qualifica di studente iscritto all'Accademia cessa per:

- a -conseguimento del titolo di studio;
- b -trasferimento ad altra Accademia;
- c -rinuncia agli studi;
- d -decadenza.

Capo III - TITOLI ACCADEMICI

Art. 21

Rilascio dei Diplomi accademici

1 - I titoli di studio aventi valore legale conferiti dalla LABA Firenze vengono rilasciati dal Direttore.

2 - Le pergamene originali sono rilasciate, per il tramite del Ministero, dal Poligrafico dello Stato per i corsi autorizzati ai sensi dell'art. 11 del DPR 212- 2005. Le pergamene rappresentative del titolo finale vengono sottoscritte, oltre che dal Direttore, anche dal Direttore amministrativo. Le autorità preposte alla firma dei diplomi sono quelle in carica alla data del rilascio dei diplomi stessi.

Art. 21/1

Riconoscimento di titoli accademici stranieri

1 - Quando il titolo straniero di cui si chiede il riconoscimento è previsto da specifici accordi internazionali che contemplano l'equiparazione dei titoli dei due paesi, l'Accademia procede al riconoscimento mediante semplice istruttoria diretta ad accertare la sussistenza delle condizioni previste dall'accordo ed all'emanazione di decreto direttoriale di riconoscimento a condizione che il piano di studi non sia difforme per un numero di discipline superiore ad un terzo. In questo caso l'ammissione avverrà con l'identificazione delle discipline e dei crediti suppletivi da acquisire.

2 - La richiesta di equipollenza è limitata ai corsi di 1° livello.

3 - In tutti i casi in cui non ricorra la situazione di cui al comma 1, il riconoscimento viene effettuato dall'Accademia a seguito della Dichiarazione di Valore rilasciata dal Consolato Italiano o dall'Ambasciata Italiana "in loco

4 - Le domande di riconoscimento possono essere presentate al Direttore in qualunque periodo dell'anno.

5 - L'interessato al riconoscimento di titolo straniero è tenuto a presentare, oltre al titolo straniero in originale e in traduzione in lingua italiana, altri documenti di rito:

- a -certificazione degli esami di profitto sostenuti con l'indicazione della valutazione conseguita e gli eventuali crediti formativi acquisiti;
- b -programmi dettagliati degli insegnamenti svolti e di ogni altra attività didattico formativa seguita;
- c -il titolo di Scuola superiore che ha consentito l'iscrizione all'Accademia.

6 - Apposita Commissione di valutazione, designata dal Consiglio Accademico, provvede all'esame delle domande ed alla stesura della relazione di riconoscimento o meno dell'equipollenza del titolo. Il Consiglio Accademico delibera in via definitiva il provvedimento; il Direttore emana il decreto di riconoscimento dell'equipollenza.

7 - Qualora il riconoscimento dell'equipollenza non abbia acquisito parere favorevole, il Consiglio Accademico può pronunciarsi in favore di un riconoscimento parziale del curriculum degli studi.

Art. 21/2

Rilascio di titoli congiunti

1 - L'Accademia, previa autorizzazione ministeriale, può rilasciare titoli congiunti con altre

istituzioni accademiche, universitarie o dell'Alta Formazione Artistica e Musicale italiane o straniere.

2 - L'Accademia, consultato il MUR, definisce le modalità didattico-organizzative e le procedure amministrative per il mutuo riconoscimento degli insegnamenti, delle attività formative e dei relativi CFA con le altre istituzioni di cui al comma 1 ai fini del conferimento di un titolo unico avente il medesimo valore per l'Accademia e le altre istituzioni, mediante opportune convenzioni approvate dal Consiglio di Amministrazione su parere favorevole del Consiglio Accademico.

3 - Il titolo viene conferito dalle Accademia convenzionate avendo effettuato-comunicazione al Ministero, e rilasciato, congiuntamente, dai rispettivi Direttori o vertici accademici.

Art. 21/3

Certificazioni dei titoli di studio

1 - Al conseguimento del titolo di studio, secondo i tempi di legge, viene rilasciato all'interessato il Diploma accademico di 1° livello, di 2° livello, in originale.

2 - Unitamente al diploma accademico viene rilasciato il Diploma Supplement in doppia lingua (italiano/inglese), secondo i criteri sanciti dall'UE, secondo la scale ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System).

TITOLO VIII

DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 22

Diritto allo studio

1 - L'Accademia persegue l'obiettivo di agevolare l'accesso agli studi accademici e di agevolare la fruizione dei servizi didattici da parte degli studenti capaci e meritevoli mediante l'organizzazione di servizi didattici integrativi e un insieme di interventi anche di natura economica.

2 - L'Accademia provvede all'attuazione delle norme sul diritto allo studio previste dalla legislazione vigente in collaborazione con l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e con gli enti a ciò preposti.

Art. 23

Studenti diversamente abili

1 - L'Accademia garantisce la partecipazione alle attività didattico-formative agli studenti diversamente abili ponendo in essere tutte le misure necessarie al pieno esercizio del diritto allo studio per tale categoria di studenti.

Art. 24

Studenti con disturbi dell'apprendimento

1 - L'Accademia garantisce un supporto alla didattica specifica per allievi con DSA e/o BES, prevedendo, secondo le norme della legge n° 170 dell'8 ottobre 2010, un apposito regolamento (che viene fornito a tutti gli allievi provvisti di idonea certificazione) e nominando una figura di riferimento per il coordinamento e la gestione delle attività di supporto dedicati a tali allievi.

Art. 25

Carriera Alias

1 - L'Accademia garantisce agli allievi in transizione di genere di poter frequentare in modo inclusivo e nel rispetto della nuova identità scelta, attivando una carriera Alias che consiste nell'assegnazione di un'identità provvisoria, transitoria e non consolidabile valida all'interno del percorso accademico, ma non riportabile sulle certificazioni ad uso esterno dell'Istituzione, tantomeno alle certificazioni di diploma.

2- Coloro che intendono richiedere la carriera Alias, inviano richiesta al Direttore.

3- L'attivazione della carriera Alias avviene a seguito dell'immatricolazione. A tal fine la persona richiedente sottoscrive un accordo di riservatezza con l'Accademia.

4. Il Direttore individua un "referente amministrativo" per la gestione amministrativa della carriera della persona richiedente; tale referente cura la procedura di attribuzione dell'identità Alias e il collegamento fra questa e l'identità anagrafica della persona richiedente.

TITOLO IX

COMUNICAZIONE

Art. 26

Comunicazione

1 - L'Accademia, sentite le strutture didattiche interessate, adotta opportune modalità d'informazione dei propri servizi didattici come strumento di orientamento e tutorato degli studenti, di coinvolgimento degli utenti e di trasparenza degli atti e dei procedimenti.

2 - Il direttore, su proposta del Servizio di tutorato e orientamento, adotta ogni anno accademico un piano della comunicazione esterna e interna in modo da rendere agevole reperimento delle informazioni da parte dell'utenza reale e potenziale.

3 - Le informazioni vengono fornite mediante:

- a -comunicazioni scritte a cura degli uffici dell'Accademia;
- b -comunicazioni a mezzo di pubblicazioni curate dal Servizio tutorato e orientamento;
- c -comunicazioni mediante mezzi d'informazione di massa a cura della Direzione e della Presidenza dell'Accademia;
- d -comunicazioni per via telematica a cura del Servizio tutorato e orientamento.

TITOLO X

ENTRATA IN VIGORE, MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Art. 27

Entrata in vigore, modifiche e integrazioni

1 - Il presente Regolamento, e deliberato dal Consiglio Accademico ed approvato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, una volta accertata la coerenza degli Ordinamenti didattici con i requisiti prescritti dai Decreti ministeriali. In seguito all'approvazione del Ministero, il Regolamento

è adottato con decreto del Direttore ed entra in vigore con la pubblicazione all'Albo dell'Accademia.

2 - All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con esso.

3 - Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni legislative in vigore.

4 - Le modifiche al presente Regolamento didattico sono deliberate dal Consiglio Accademico, ed emanate con decreto del Direttore secondo le procedure previste dalle Leggi in vigore. Tuttavia, per quanto concerne l'attuazione, qualsiasi modifica o integrazione del regolamento necessita della previa approvazione da parte del Ministero.

Il direttore
Prof. Domenico Cafasso